

PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E IL TRIBUNALE DI BARI PER LA COOPERAZIONE FINALIZZATA ALLA PROTEZIONE E TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE


Il Tribunale di Bari, Sezione I^a Civile, in persona del Presidente dott. Saverio U. de Simone, a ciò verbalmente delegato dal Presidente del Tribunale F.F., dott.ssa Maria Luisa Traversa, e la Procura della Repubblica di Bari, in persona del Procuratore della Repubblica Aggiunto Coordinatore del Terzo Dipartimento dott. Giuseppe Maralfa,

LETTE LE SEGUENTI FONTI SOVRANAZIONALI

- la **Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu)** ed i suoi Protocolli, approvata a Roma il 4 novembre 1950 dal Consiglio d'Europa, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 4 agosto 1955, n. 848.
- la **Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW)** adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, e ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 14 marzo 1985, n. 132 in vigore dal 10 luglio 1985.
- la **Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo** del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge 27 maggio 1991, n.176.
- la **Convenzione del Consiglio d'Europa sull'esercizio dei diritti dei minori**, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, entrata in vigore il 1° luglio 2000, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 20 marzo 2003, n. 77.
- la **Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali** firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 1° ottobre 2012, n. 172;
- la **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica**, detta anche **Convenzione di Istanbul**, approvata l'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, entrata in vigore il 2 luglio 2013; quest'ultima convenzione – soprattutto all'art. 18 paragrafo 2 ma anche agli artt. 7, 15, 26, 31 49, 50 e 51- evidenzia l'importanza di un'azione congiunta e sistematica tra le autorità istituzionali e, in particolare, tra le autorità giudiziarie al fine di sostenere e proteggere le vittime dei reati in questione;
- la **Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012** che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, attuata con il Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, entrato in vigore il 20 gennaio 2016.

LETTE

- la **Relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere** della XVII Legislatura (dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018), la quale evidenzia:
" (...) Un tema emerso prepotentemente nello svolgimento dei lavori della Commissione e` quella afferente ai problematici rapporti tra i vari contesti giurisdizionali in relazione a vicende personali e familiari connesse, specie se afferenti a dinamiche di maltrattamento, direttamente subite o assistite. A ben vedere infatti, dalle dinamiche patologiche in ambito familiare possono derivare procedimenti penali in relazione ai reati di cui si ipotizza la consumazione, paralleli procedimenti dinanzi al tribunale per i minorenni laddove si ipotizzi la necessità di adottare misure tutelanti in favore dei minori o vario titolo coinvolti, ulteriori procedimenti



dinanzi al giudice civile dinanzi al quale sia eventualmente azionata la causa di separazione (in quest'ultimo caso, con effetti attrattivi delle competenze in tema di affido e tutela dei minori). Già la stessa frammentazione tra i vari contesti, pur essendo giustificata dalla diversa natura giuridica dei provvedimenti giudiziari invocati, implica un significativo rischio aggiuntivo di vittimizzazione dei soggetti coinvolti, essendo non di rado prevista una reiterazione dei contributi dichiarativi dei suddetti e la sottoposizione a plurime attività di consulenza o lato sensu peritali. (...).

Questione ancora più grave è invece quella afferente al rapporto tra il procedimento penale iscritto per reati in tema di violenza di genere e procedimenti civili per separazione e divorzio, nell'ambito dei quali sia necessario assumere determinazioni in punto di figli minori. (...)

Occorre tuttavia valutare l'opportunità di introdurre disposizioni normative che impongano la trasmissione degli atti tra un'autorità e l'altra, ove siano cessate le esigenze di segretezza investigativa ... (...).

In tale prospettiva, sarebbe altresì utile armonizzare, ove possibile, i rapporti tra giurisdizione penale e civile nelle materie di interesse, eventualmente sollecitando la formalizzazione di intese sulla base di principi condivisi; (...).

- la **Risoluzione sulle linee guida In tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica** approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 9 maggio 2018, in cui (paragrafo 7. Le buone prassi) si sottolinea la necessità di un "un approccio integrato alla protezione della vittima della violenza di genere, al cui interno il sistema giudiziario sia consapevole di rappresentare un attore fondamentale, ma non isolato nel contrasto al fenomeno", si evidenzia che tale approccio è "richiesto dalla stessa Convenzione di Istanbul (es. artt. 1, 18, 20-26, 56) e dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, e sollecitato dal piano nazionale anti-violenza adottato ex art. 5, co 1, D.L. 93/2013, conv. in L. 119/2013 (v. edd. 2015-2017 e 2017-2020)", e "può sostanziarsi nella promozione e nella effettiva implementazione, da parte delle Procure e dei Tribunali, di forme di raccordo e collaborazione sia interne al sistema giudiziario (favorendo in particolare l'interazione tra il settore penale, quello civile e quello minorile)"; nella medesima Risoluzione consiliare (paragrafo 7.6 Buone prassi nei rapporti tra Procure Ordinarie, Uffici Minorili e Giudici Civili) si evidenzia l'importanza della "cooperazione tra magistratura ordinaria, sia penale che civile e quella minorile qualora sia pendente un giudizio di separazione o divorzio tra i genitori, sempre che ricorra la necessità di adottare misure a tutela di un minore. A fronte delle competenze concorrenti tra le diverse autorità giudiziarie, civili e minorili e della non facile e sollecita soluzione delle questioni di competenza, è auspicabile, al fine di scongiurare il rischio che nessun giudice intervenga o che l'intervento sia tardivo, che i capi degli uffici si rendano promotori di accordi e linee guida, meglio se aventi veste formale e recepite in direttive e circolari dei rispettivi uffici, al fine di garantire una tempestiva cooperazione da parte di tutti i magistrati competenti. Forte è l'esigenza di un coordinamento anche tra magistratura civile e penale. Costituisce un'evenienza frequente che al procedimento o processo penale relativo a reati di maltrattamenti, atti persecutori, ovvero abusi sessuali, sia parallelo un procedimento, tra le stesse parti, di separazione o divorzio. Spesso gli atti relativi al processo penale sono sconosciuti ai giudici civili e tale difetto di conoscenza può verificarsi persino nei casi in cui, in sede penale, siano state adottate misure cautelari a carico del coniuge violento anche a tutela dei figli, con la conseguenza che il giudice civile può pervenire ad assumere provvedimenti di affido condiviso del minore, in tal modo incolpevolmente vanificando le cautele adottate in sede penale. Ancora, può accadere che, in sede civile, siano disposte CT che richiedono incontri tra le parti in costanza di misure cautelari protettive dei soggetti più deboli della relazione familiare, che i consulenti incaricati di verificare le "capacità e idoneità genitoriali" ignorino la realtà familiare che emerge dalle indagini disposte in sede penale, con effetti sia di vittimizzazione "processuale" sul coniuge o sui minori vittime, sol che si consideri che gli stessi sono chiamati più volte e in più sedi a rendere dichiarazioni sui medesimi fatti (in contrasto con precise indicazioni contenute nelle citate Convenzioni), sia di adozione, in ambito civile e penale, di provvedimenti inconciliabili tra loro riguardanti le medesime persone. Sebbene costituisca una buona prassi quella di sollecitare la collaborazione dei difensori delle persone offese stimolando il deposito di atti e memorie contenenti le informazioni necessarie, tuttavia, questa non può considerarsi risolutivo e soddisfacente della primaria esigenza di un corretto esercizio della giurisdizione attraverso il coordinamento di tutte le autorità giudiziarie competenti. Allo scopo di evitare che, per il difetto di comunicazione, nelle

concomitanti procedure penali, civili e minorili relative agli stessi nuclei familiari, i magistrati possano reciprocamente ignorare utili elementi di conoscenza, ferma restando l'opportunità di un intervento risolutivo del legislatore, appaiono, nel frattempo, auspicabili accordi tra tutti gli uffici giudiziari - penali, civili e minorili - con competenze concorrenti per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- condividere il rispettivo patrimonio informativo, disciplinando lo scambio in tempi reali delle informazioni e degli atti di reciproco interesse;
- operare nel senso di concentrare l'acquisizione dei contributi dichiarativi delle vittime, condividendo modalità, tempi ed eventualmente prevedendo la partecipazione congiunta dei magistrati ad alcune attività istruttorie".

CONSIDERATO

che l'art. 14, comma 1, della L. 19 luglio 2019, n. 69 recante *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere* ha introdotto l'art. 64-bis disp. att. c.p.p., il quale - intitolato *Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile* - dispone:

<< 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente».

che, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., "Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati negli articoli 84¹, 90², 330³, 332⁴, 333⁵, 334⁶, 335⁷ e 371, ultimo comma⁸, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'art. 333⁹ resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 del codice civile¹⁰; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti

¹ Ammissione di minore degli anni sedici al matrimonio per gravi motivi

² Nomina di curatore speciale a vantaggio di minore per la stipulazione di convenzioni matrimoniali

³ Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli

⁴ Reintegrazione nella responsabilità genitoriale

⁵ Condotta del genitore pregiudizievole ai figli

⁶ Rimozione dei genitori dall'amministrazione del patrimonio del minore e/o privazione dell'usufrutto

⁷ Riammissione del genitore all'amministrazione del patrimonio del minore e all'usufrutto

⁸ Autorizzazione al tutore per la continuazione dell'esercizio dell'impresa del minore

⁹ Art. 333 c.c. *Condotta del genitore pregiudizievole ai figli*

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330 [Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli], ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adattare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

¹⁰ Art. 316 c.c. *Responsabilità genitoriale*

"(...)

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuna dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Il giudice, sentiti i genitori e disposta l'ascolta del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione o quella dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo o curare gli interessi del figlio.

"(...)"

contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317 bis del codice civile.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il riciamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni".

che, in seno al Tribunale di Bari i "procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale" sono trattati dalla Sezione I^a Civile;

che i reati elencati dall'art. 64 bis disp. att. c.p.p. sono trattati, sotto il coordinamento di un Procuratore Aggiunto, dai magistrati assegnati al terzo dipartimento della Procura di Bari e che i medesimi magistrati, sempre sotto il coordinamento del Procuratore Aggiunto, trattano anche gli affari civili avvalendosi di una segreteria (composta da un direttore amministrativo, da un funzionario giudiziario e da un operatore giudiziario) e utilizzando l'applicativo Consolle Civile del P.M., programma informatico operativo che consente al Pubblico Ministero di visionare gli atti principali del procedimento civile, di redigere ed inoltrare i pareri e le conclusioni e di intervenire in causa;

RITENUTO

che, pertanto, si rende necessario redigere un protocollo finalizzato a regolamentare i rapporti tra la Procura della Repubblica e il Tribunale Civile di Bari finalizzato all'ottemperanza all'art. 64 bis disp. att. c.p.p. e a quanto disposto nella Risoluzione consiliare sopra richiamata;

SI ADOTTA IL SEGUENTE PROTOCOLLO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL TRIBUNALE CIVILE E LA PROCURA DELLA REPUBBLICA AI FINI DELLA TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE

Art. 1

Oggetto del protocollo

1. Il presente protocollo, in attuazione della normativa internazionale e nazionale in premessa indicata e della Risoluzione del CSM adottata con la delibera del 9 maggio 2018, ha ad oggetto, anzitutto, la disciplina dei rapporti tra il Tribunale di Bari e la locale Procura della Repubblica finalizzata a consentire con sollecitudine - in presenza di situazioni di violenza domestica e di genere e con specifico riferimento alle fattispecie di reato elencate dall'art. 362, comma 1-ter, c.p.p.¹¹- lo scambio delle informazioni e degli atti di reciproco interesse

¹¹

articoli 572 (*maltrattamenti contra familiari conviventi*),

609 bis (*violenza sessuale*),

609 ter (*Circostanze aggravanti*), 609 quater (*Atti sessuali con minorenne*),

609 quinquies (*Carruziane di minorenne*),

609 octies (*Violenza sessuale di gruppo*),

612 bis (*Atti persecutori*),

582 (*Lesione personale*) e 583 quinquies (*Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso*) del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma, numeri 2 (*contra l'ascendente a il discendente, quando ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 a quando è adoperata un mezzo venefico o altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione*), 5 (*in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 quinquies, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies*) e 5.1 (*dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612 bis nei confronti della stessa persona offesa*), e 577, primo comma, numero 1 (*contra l'ascendente a il discendente onche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole a ad esso legata da*

ove pendano dinanzi al Tribunale procedimenti di separazione personale dei coniugi o di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero procedimenti relativi ai figli minori o all'esercizio della potestà genitoriale.

2. Il presente protocollo, inoltre, definisce il ruolo del Pubblico Ministero presso il Tribunale ordinario (esercizio dell'azione civile e intervento in causa) in presenza di condotte violente ai danni del coniuge e/o dei figli minori ovvero pregiudizievoli per i figli minori; disciplina, ancora, l'ipotesi della denuncia alla Procura della Repubblica, da parte del Tribunale Civile, di reati perseguibili di ufficio in materia di violenza domestica o di genere e, infine, regola lo svolgimento di attività congiunte e di altre forme di collaborazione per l'ascolto delle persone minori e di quelle in condizioni di particolare vulnerabilità da parte del Tribunale civile al fine di evitare la cosiddetta vittimizzazione secondaria delle persone offese.

Art. 2

Trasmissione di copia di atti dalla Procura della Repubblica al Tribunale

1. Il magistrato assegnatario del procedimento penale, avvalendosi della polizia giudiziaria o della segreteria degli affari civili della Procura della Repubblica, accerterà l'eventuale pendenza, presso il Tribunale Civile, di taluno dei procedimenti indicati dall'art. 64 bis disp. att. c.p.p. e, in particolare, di un procedimento di separazione, di divorzio o relativo ai figli minori di età o, comunque, di uno dei procedimenti civili elencati dall'art. 38 disp. att. c.c. o di un subprocedimento ex art. 337-ter e segg. c.c..

2. Nell'eventualità che l'accertamento di cui al comma 1 sortisca esito positivo e comunque in ogni caso in cui emerga diversamente la pendenza di un procedimento di separazione personale dei coniugi o di cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, il magistrato assegnatario del procedimento penale, anche tramite il Procuratore della Repubblica Aggiunto Coordinatore del Terzo Dipartimento, ne darà notizia al Tribunale civile trasmettendo:

- a) copia delle ordinanze che applichino misure cautelari personali (dopo la loro esecuzione) e, successivamente, copia delle ordinanze che dispongano la sostituzione o la revoca della misura cautelare e delle ordinanze di accoglimento pronunziate dal Tribunale in funzione di giudice del riesame o dell'appello;
- b) copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari;
- c) copia della richiesta di archiviazione del procedimento penale;
- d) ogni altro atto ritenuto utile, ove non segreto e la cui conoscenza appaia utile alla decisione del giudizio civile.

3. Le copie degli atti saranno trasmesse mediante posta elettronica.

Art. 3

Richieste di copia di atti e di Informazioni dal Tribunale alla Procura della Repubblica

1. Qualora il Tribunale, acquisita conoscenza dagli atti di causa della pendenza di un procedimento penale, richieda alla Procura della Repubblica la trasmissione di atti o informazioni, provvederà in merito il magistrato della Procura assegnatario del procedimento penale assicurando la Procura della Repubblica, anche in merito alla valutazione della necessità o meno di opporre il segreto investigativo, la massima collaborazione possibile.

2. Il Tribunale potrà avanzare la richiesta anche indirizzandola al Procuratore della Repubblica Aggiunto Coordinatore del Terzo Dipartimento che provvederà all'inoltro della stessa al magistrato assegnatario del procedimento penale.

Art. 4

Ruolo del Pubblico Ministero presso il Tribunale ordinario: esercizio dell'azione civile e intervento in causa

1. In presenza di condotte violente ai danni del coniuge e/o dei figli minori ovvero pregiudizievoli per i figli minori il Procuratore della Repubblica valuterà se esercitare l'azione civile ai sensi dell'art. 69 c.p.c. ed

relazione affettiva), e secondo comma (fatta commessa contra il coniuge divorziata, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adattante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottiva a contra un affine in linea retta), del medesimo codice.

interverrà in causa ai sensi dell'art. 70 c.p.c. affinché il Tribunale civile di Bari adotti i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c.

2. Fermo restando quanto disposto all'art. 3, la partecipazione del pubblico ministero al procedimento civile avverrà:

- a. se ritenuto opportuno, mediante la fisica partecipazione all'udienza;
- b. di norma tramite l'applicativo Consolle Civile del P.M.;
- c. ai sensi dell'art. 72, comma 2, c.p.c., mediante il deposito di memorie, di atti e/o documenti del procedimento penale eventualmente pendente non coperti dal segreto investigativo, ove possibile avvalendosi della Consolle del Pubblico Ministero o, diversamente, mediante deposito presso la cancelleria del tribunale.

3. Ove ritenuto opportuno il Procuratore della Repubblica o il magistrato assegnatario del procedimento penale potranno richiedere la trattazione in via d'urgenza della causa civile.

Art. 5

Denuncia al Pubblico Ministero di fatti qualificabili quali reati perseguibili di ufficio

1. Qualora nel corso di un procedimento civile, e in particolare in quello di cui all'art. 736 bis c.p.c. finalizzato a un *provvedimento di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari*, emerga un fatto nel quale si possa configurare un reato perseguibile di ufficio in materia di violenza domestica o di genere, il tribunale, in conformità a quanto più generalmente disposto dall'art. 331 c.p.p., redigerà e trasmetterà senza ritardo la denuncia al pubblico ministero; la denuncia, cui sarà allegato ove depositato l'atto definitorio del procedimento, conterrà il numero di R.G., l'oggetto della causa civile, l'indicazione nominativa del giudice civile incaricato di trattarla e dello stato della medesima.

2. Il Procuratore della Repubblica assicurerà la trattazione in via prioritaria delle denunce trasmesse dal Tribunale Civile ai sensi del comma che precede e, ferma restando la trasmissione di copia degli atti come regolata al precedente articolo 3, in conformità all'art. 106 disp. att. c.p.p.. informerà senza ritardo il Tribunale delle richieste formulate a conclusione delle indagini preliminari.

3. In ogni caso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 736 bis c.p.c. saranno trasmessi al sostituto procuratore assegnatario dell'eventuale procedimento penale pendente in merito agli stessi fatti oggetto dell'*ardine di protezione* emesso dal Tribunale.

Art. 6

Disposizioni relative all'ascolto delle persone minori e delle persone offese in condizione di particolare vulnerabilità

1. Per l'ascolto, nell'ambito del procedimento civile, delle persone minori e delle persone offese in condizione di particolare vulnerabilità il pubblico ministero, onde fronteggiare il pericolo della cosiddetta vittimizzazione secondaria conseguente ai plurimi ascolti, condividerà con il Tribunale ogni informazione utile al fine di favorire, ove possibile, lo svolgimento di atti congiunti e/o di altre forme di collaborazione.

Art. 7

Attuazione e aggiornamento del protocollo

1. Si procederà periodicamente alla verifica dell'attuazione del presente protocollo, e comunque dopo il primo anno dalla sua entrata in vigore.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente protocollo entra in vigore il giorno successivo a quello della firma.

Art. 9

Comunicazioni


1. Il presente protocollo sarà trasmesso:

- al Consiglio Superiore della Magistratura tramite il Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Bari;
- al Presidente della Corte d'Appello di Bari;


- al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bari;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense di Bari;
- ai magistrati della sezione civile del Tribunale di Bari e ai magistrati della Procura della Repubblica di Bari;
- ai responsabili delle cancellerie e delle segreterie dei magistrati;
- ai componenti la Sezione Affari Civili della Procura della Repubblica di Bari.

Bari, addì 19 luglio 2011

Il Procuratore Aggiunto
dott. Giuseppe Maralfa



il Presidente della Sez. I^a Civile
dott. Saverio U. de Simone



Il Procuratore della Repubblica F.F.
dr. Roberto Rossi

